

Serie Ordinaria n. 1 - Martedì 02 gennaio 2018

D.G. Agricoltura

D.d.s. 20 dicembre 2017 - n. 16538**Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», operazione 19.2.01 «Attuazione dei piani di sviluppo locale». Approvazione del documento tecnico-procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E SVILUPPO DELL'APPROCCIO LEADER

Visti i regolamenti:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia;

Preso atto altresì che in data 31 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione avente per oggetto «Approvazione dello schema di disposizioni attuative relativo alla Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader (CLLD) - Sviluppo locale di tipo partecipativo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia», con la quale si dà mandato alle competenti strutture tecniche della Giunta Regionale di stabilire i termini di presentazione delle domande;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6547 del 31 luglio 2015 «Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 -

Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande», che prevede che siano finanziati i PSL delle Società costituite nei tempi e nei termini stabiliti dal paragrafo 10 del medesimo;

Visto il decreto della D.G. Agricoltura n. 7509 del 29 luglio 2016 «Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL)»;

Visti i decreti della D.G. Agricoltura n. 10967 del 3 novembre 2016, 7034 del 14 giugno 2017 e 11188 del 18 settembre 2017 con il quale sono state approvate le Società denominate «Gruppo di azione locale»;

Rilevata la necessità dei GAL, correttamente costituiti, di dare attuazione ai Piani di Sviluppo locale approvati e di conoscere le condizioni e gli impegni che regolano la gestione dei PSL in termini di procedure e regole che intercorrono tra Autorità di gestione di Regione Lombardia, GAL e potenziali beneficiari delle Operazioni attivate dagli stessi GAL;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Operazione 19.2.01 «Attuazione dei Piani di Sviluppo locale». Approvazione del documento tecnico-procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere positivo dell'Organismo Pagatore regionale del 18 dicembre 2017;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro-tempore responsabili delle singole Operazioni, successivamente aggiornato con i decreti n. 5571 del 15 giugno 2016, n. 7481 del 29 luglio 2016 e n. 4842 del 3 maggio 2017 tra le quali la Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura servizi alle imprese agricole e sviluppo dell'approccio leader individuate dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 5227 del 31 maggio 2016,

DECRETA

1. di approvare il documento tecnico procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo relativo alla Operazione 19.2.01 «Attuazione dei Piani di Sviluppo locale» Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito <http://www.ue.regione.lombardia.it>;

3. di comunicare all'Organismo Pagatore regionale l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente atto;

4. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2012.

Il dirigente
Roberto Daffonchio

— • —

Allegato A)

**PSR**
2014 2020
LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTERADICI

MISURA 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER"

SOTTOMISURA 19.2 - Sviluppo Locale di tipo partecipativo

Documento tecnico procedurale per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

1. OBIETTIVI
2. COMPITI DEI GAL
3. PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
4. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
5. TRASPARENZA, CONFLITTI DI INTERESSE, REGOLAMENTI
6. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO
7. AZIONI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. OBIETTIVI

L'obiettivo dell'operazione 19.2 consiste nell'attuare strategie di sviluppo locale che dimostrino l'apporto di valore aggiunto generato da elementi quali l'approccio territoriale integrato, il carattere innovativo e la governance.

Le presenti procedure sono rivolte ai Gruppi di azione locale (GAL) riconosciuti dalla Regione Lombardia con provvedimenti attuativi della Programmazione di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020, che operano nelle diverse aree del territorio regionale.

Le strategie di sviluppo locale sono state individuate attraverso la presentazione dei Piani di Sviluppo locale (PSL), selezionati con bando predisposto dalla Direzione Generale Agricoltura (DGA) "Disposizioni attuative per la presentazione dei PSL", approvato con decreto n. 6547 del 31 luglio 2015 e reso esecutivo con l'approvazione dei Piani di attuazione di cui al successivo paragrafo 3.

I beneficiari selezionati devono conformarsi alle strategie nel rispetto delle disposizioni che regolano la loro partecipazione alle iniziative emanate dai GAL ed alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.

Nella attuazione dei PSL i GAL, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definite nella strategia degli stessi programmi, nonché delle procedure unionali, nazionali e regionali derivanti dalla normativa vigente, adottano ogni iniziativa utile a consentire che i cronoprogrammi di attuazione e di spesa che accompagnano i piani di attuazione per la verifica regionale siano adeguati agli obiettivi ed alle performance generali richieste per il monitoraggio fisico e finanziario del PSR 2014-2020 della Lombardia.

2. COMPITI DEL GAL

I compiti del GAL, così come definiti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, sono i seguenti:

- a) costruire la capacità degli attori locali a definire e implementare le operazioni

- b) predisporre procedure e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti
- c) assicurare la coerenza con la strategia di sviluppo locale nella selezione delle operazioni, dando priorità a quelle che raggiungono obiettivi e target della strategia
- d) preparare e pubblicare i bandi o le procedure per la presentazione di progetti, includendo la definizione dei criteri di selezione
- e) raccogliere le domande di sostegno ed effettuare la valutazione
- f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno
- g) effettuare il monitoraggio dell'attuazione della strategia di sviluppo locale e delle operazioni finanziate, e assicurare specifiche attività di valutazione della strategia di sviluppo locale (coerenti con il sistema di monitoraggio e valutazione del PSR e le indicazioni della UE).

Il GAL è:

- garante dell'esecuzione complessiva del Piano di Sviluppo locale nei confronti dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 (AdG),
- responsabile della conformità delle operazioni cofinanziate nell'ambito dei Piani di Azione dei PSL rispetto al PSR, nonché alle politiche unionali nazionali e regionali, con particolare riguardo alle regole di concorrenza, alle norme concernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici e alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse.

Il GAL è altresì responsabile:

- dell'organizzazione di una struttura amministrativa adeguata, individuata attraverso selezione operata dalla Società con procedura di evidenza pubblica, rispetto alle risorse da gestire, in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili basata su idonee professionalità,
- della adozione di un Regolamento interno che tenga conto delle disposizioni in materia di trasparenza, nonché di prevenzione della corruzione e dei conflitti di interesse,
- della regolare gestione dei contributi, sia per quanto riguarda le spese sostenute direttamente, che per quanto riguarda quelle sostenute da soggetti terzi,
- della congruità delle spese ammesse a finanziamento rispetto al Piano approvato ed ai Regolamenti comunitari,
- della compatibilità delle operazioni proposte con le disposizioni normative vigenti a tutela dell'ambiente e del territorio,
- della selezione dei beneficiari e/o dei fornitori, in conformità agli obiettivi ed ai criteri di selezione di cui al Piano di Sviluppo locale approvato ed alla normativa nazionale e unionale in materia di aiuti e di appalti pubblici,
- della esecuzione, ove previsto, delle verifiche ai fini della concessione degli aiuti e, conseguentemente dell'implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) secondo le disposizioni vigenti. Di ciò ne fornisce espressa indicazione nei provvedimenti di concessione
- della comunicazione all'AdG ed all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) dei dati relativi ai contributi assegnati alle imprese.

Inoltre, nel rispetto delle normative comunitarie (in particolare dei Regg. (UE) 1303/2013 e ss. mm. ii., n. 1305/2013 e ss. mm. ii., n. 807/2014 e ss. mm. ii., n. 808/2014 e ss. mm. ii., n. 809/2014 e ss. mm. ii.) nazionali e regionali (d.d.s. 11121 del 15/9/2017 pubblicato sul BURL n. 38 del 19/9/2017) di riferimento, ogni GAL dovrà assolvere alle seguenti funzioni, assicurando:

- l'efficace ed efficiente attuazione della strategia di sviluppo locale e del Piano di Attuazione delle Misure, nel rispetto delle norme unionali, nazionali e regionali in vigore, nonché delle disposizioni operative contenute nel presente documento tecnico procedurale,
- la predisposizione, definizione ed attuazione delle procedure di evidenza pubblica necessarie a selezionare i beneficiari del Piano di Attuazione delle Misure,
- la predisposizione degli atti di impegno giuridicamente vincolanti con i beneficiari dei Piani di Azione

- il monitoraggio relativo all'avanzamento (finanziario, procedurale e fisico) dei progetti, anche con l'ausilio del sistema informativo regionale,
- la valutazione del Piano di Sviluppo locale.

Il GAL assicura che il proprio personale impegnato nella gestione ed attuazione del PSL partecipi alle iniziative formative richieste dalla Regione, dallo Stato e della UE ovvero ad altre iniziative formative ritenute utili a tali obiettivi.

3. PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE

Rispondendo a principi di imparzialità e trasparenza, allo scopo di garantire condizioni di assoluta parità di trattamento per i potenziali beneficiari sull'intero territorio regionale, ai fini dell'emissione delle procedure per la selezione dei beneficiari finali, il GAL deve predisporre un **Piano di attuazione delle Misure**, che declina puntualmente tutte le azioni previste dal Piano di Sviluppo locale approvato per ciascun Gruppo di azione locale.

Il Piano deve contenere, per ogni azione del PSL approvato, i seguenti elementi:

- obiettivi,
- soggetti richiedenti,
- condizioni e modalità per la presentazione delle domanda,
- interventi e spese ammissibili,
- tipologia, intensità dell'aiuto e ammontare del contributo,
- modalità di attuazione,
- criteri di valutazione,
- indicatori di monitoraggio,
- cronoprogramma di attuazione completo della proposta di piano di spesa.

Il Piano di attuazione delle Misure deve essere inviato al Responsabile di Operazione di Regione Lombardia (R.O.), per la verifica della coerenza con le finalità e gli obiettivi del Piano di Sviluppo Locale, unitamente al verbale di approvazione da parte dell'Assemblea del GAL.

Il R.O., con apposita nota, prende atto del Piano inviato.

Il Piano di attuazione viene pubblicato sul sito del GAL.

4. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

4.1 MODALITÀ GESTIONALI

Le azioni relative alle tipologie di operazione 19.2 devono essere attivate nel più ampio rispetto dei principi di pari opportunità, imparzialità, trasparenza e pubblicità.

Le procedure connesse alla attivazione delle iniziative devono garantire quindi la massima diffusione e conoscenza, la più ampia garanzia dei principi di pari trattamento, imparzialità e trasparenza nella assegnazione delle risorse pubbliche.

Pertanto tali iniziative devono essere attivate mediante la emanazione di appositi avvisi pubblici redatti dai GAL, da pubblicarsi sul sito del GAL e agli Albi pretori degli Enti Locali presenti sul territorio.

Non sono state previste dai PSL e quindi autorizzate iniziative connesse a procedimenti a regia diretta e o con modalità preselettive (manifestazioni di interesse).

Il GAL nella redazione dei bandi dovrà tener conto della normativa sugli aiuti di stato.

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio all'art. 81 "aiuti di stato" dispone che tutte le misure del programma di sviluppo rurale che esulano dal settore agricolo, debbano essere inquadrare amministrativamente secondo la normativa sugli aiuti di stato e gestiti e registrati secondo le disposizioni di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e del DM 115/2017. Pertanto ogni bando dei GAL dovrà riportare le specifiche del caso.

Le attività di valutazione delle domande di aiuto presentate dai beneficiari devono essere condotte da un Comitato di selezione formato da personale con competenze nelle materie oggetto degli interventi.

Tutte le domande di aiuto devono essere presentate sul Sistema Informatico (Sis.co.) di Regione Lombardia. Il personale incaricato del GAL, al fine della gestione delle domande di aiuto presentate dai beneficiari, dovrà preliminarmente richiedere l'abilitazione e l'autorizzazione all'utilizzo del software per la gestione delle domande mediante accreditamento a Sis.co.

4.2 BANDI/AVVISI PUBBLICI

Gli interventi presuppongono la selezione delle domande di aiuto presentate da soggetti terzi. A tal fine i GAL predispongono appositi avvisi redatti secondo la struttura del "bando tipo" predisposto da Regione Lombardia per le Operazioni inserite nei PSL ed in conformità alle schede del Piano di attuazione di cui al paragrafo 3 del presente Documento.

Il GAL deve individuare il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90 e successive integrazioni che deve essere indicato in ciascun bando pubblicato.

Il bando deve essere inviato al R.O. unitamente al verbale di approvazione e alla dichiarazione di conformità del bando al Piano di attuazione.

4.3 PUBBLICAZIONE DEI BANDI

Allo scopo di assicurare la massima diffusione delle iniziative e la più ampia partecipazione dei soggetti del territorio, tutti gli avvisi (bandi) devono essere pubblicati nei siti degli stessi GAL ed affissi gli albi pretori degli Enti locali presenti sul territorio.

I GAL assicurano altresì iniziative informative e di presentazione al pubblico per le iniziative di maggior rilevanza e complessità.

I bandi sono pubblicati anche sul sito <http://www.ue.regione.lombardia.it>.

4.4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Le domande di sostegno, indirizzate al GAL di riferimento, devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informatico (Sis.co.) di Regione Lombardia, entro il termine previsto dal bando, previa apertura ed eventuale aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, dei soggetti delegati prescelti.

La **domanda** deve essere **compilata** in tutte le sue parti.

Il richiedente **chiude** la procedura, **scarica il report** della domanda in formato in PDF, appone la **firma** digitale e lo **ricarica** in SISCO. Con tale operazione la domanda viene validata dal sistema e si intende **presentata**. La data e l'ora di presentazione sarà oggetto di verifica ai fini della ricevibilità della domanda.

La presentazione della domanda deve rispettare il termine ultimo previsto dal bando.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.co, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo; è esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o guasti tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro il termine previsto.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Ai fini del presente bando per firma digitale si intende la sottoscrizione del report della domanda di sostegno, di cui al precedente paragrafo, da parte di uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche

presenti in visura camerale con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.¹ È ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013.²

Oltre al report della domanda di sostegno anche i documenti previsti per ciascun bando, devono essere prodotti con firma digitale, allegati alla domanda e caricati a sistema in formato compresso e non modificabile (PDF, JPEG, p7m e zip).

4.5 PROTOCOLLO DELLE DOMANDE DI AIUTO

Il GAL scarica dal sistema le domande di sostegno e provvede a numerarle secondo la propria modalità di protocollo. Il numero e la data di protocollo devono essere riportati sulle domande avendo cura che a ciascuna sia assegnato un numero univoco di protocollo.

4.6 RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE DI AIUTO

Il GAL verifica che la domanda sia stata **presentata** a Sis.co entro il termine previsto dal bando.

Le domande presentate dopo la scadenza del termine sono considerate **non ricevibili** e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della l.n. 241/1990 e ss.ss.ii.

Il Responsabile del procedimento, comunica al richiedente, tramite PEC, la non ricevibilità della domanda.

4.7 AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Terminata la fase di verifica della "ricevibilità" delle domande di aiuto, il Responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio del procedimento ai beneficiari le cui domande sono ricevibili, ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990.

4.8 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Il Responsabile del procedimento o l'operatore individuato dal GAL e abilitato all'utilizzo del software (Sis.co), prende in carico la domanda elettronica, inserisce il numero e la data di protocollo e procede alla verifica di ammissibilità che prevede:

- la verifica della validità della firma del soggetto titolare;
- la presenza della documentazione richiesta dal bando;
- eventuali altre condizioni di ammissibilità previste dal bando.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra determina la non ammissibilità della domanda di aiuto all'istruttoria.

Anche per le domande considerate "non ammissibili" all'istruttoria, il Responsabile del procedimento invia la comunicazione al richiedente di cui al paragrafo 4.7, che diventa definitiva a seguito dell'adozione dell'atto di approvazione delle graduatorie da parte del GAL.

4.9 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande di aiuto **considerate ammissibili** deve essere effettuata dal GAL secondo la procedura prevista dal proprio Regolamento interno (Comitato di selezione, Comitato tecnico di valutazione, tecnici incaricati).

¹ Ai sensi del Reg. UE n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (Electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) e del d.lgs. 82/2005.

² ("Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71"). Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto, a partire dalla versione 4.0 in avanti

L'istruttoria è avviata nel rispetto delle disposizioni attuative contenute nei bandi e prevede le seguenti fasi:

1. verifica dell'ammissibilità del progetto rispetto all'operazione oggetto della domanda di sostegno,
2. istruttoria tecnico/amministrativa,
3. attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione.

L'istruttoria si conclude con la redazione (a cura del Comitato di selezione/Comitato Tecnico di valutazione) di un verbale, che deve essere caricato a sistema.

I dati contenuti nel verbale devono essere riportati in Sis.co., per la creazione del **Verbale di istruttoria** informatizzato che viene firmato digitalmente dall'istruttore incaricato e controfirmato dal Responsabile del procedimento.

Il verbale viene trasmesso ai richiedenti che, entro 10 giorni di calendario dall'invio, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando al GAL, tramite PEC, un'istanza di riesame; di tali osservazioni è dato conto nel verbale di riesame, che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento; dell'esito di tale esame è data comunicazione, tramite PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

Le modalità di riesame della domanda sono effettuate con la stessa procedura descritta per l'istruttoria delle domande di aiuto.

In caso di non presentazione delle memorie l'istruttoria si considera conclusa.

4.10 APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI

Il GAL approva con proprio atto:

- a) l'elenco delle domande non ammesse all'istruttoria,
- b) l'elenco delle domande con esito istruttorio negativo,
- c) l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento,
- d) l'elenco delle domande finanziate.

Per ogni beneficiario di cui agli elenchi c) e d), devono essere indicati:

Numero del procedimento, CUA, ragione sociale, Comune, Importo totale dell'investimento, Importo ammesso, Contributo concesso, quota comunitaria di sostegno, punteggio assegnato.

Gli elenchi, approvati con atto formale, devono essere inviati dal GAL al Responsabile di Operazione di Regione Lombardia, per la verifica della correttezza formale e della disponibilità finanziaria sulla Operazione di riferimento.

L'atto formale di approvazione degli elenchi deve contenere:

- il riferimento al Piano di Sviluppo Locale (azione del PSL e corrispondente operazione del PSR),
- il riferimento all'elenco contenente le istanze istruite favorevolmente ed ammesse al finanziamento,
- il riferimento all'elenco contenente le istanze istruite favorevolmente, ma non ammesse a finanziamento per carenza di fondi,
- il riferimento all'elenco contenente le istanze con parere sfavorevole,
- la verifica della copertura finanziaria,
- l'attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento.

Dopo la verifica formale di Regione Lombardia, il provvedimento è pubblicato sul sito internet del GAL nell'area "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs 33/2013.

Il provvedimento viene anche pubblicato, a cura di Regione Lombardia, sul sito <http://www.ue.regione.lombardia.it> ed inviato l'Organismo Pagatore Regionale per gli adempimenti ad esso spettanti.

Il GAL provvede poi ad inviare ai beneficiari la comunicazione di ammissione a finanziamento, con l'indicazione della spesa complessiva ammessa a contributo, del contributo concesso, delle tempistiche di realizzazione, inclusa la data ultima di fine lavori.

La comunicazione deve essere inviata anche ai:

- beneficiari non finanziati per carenza di fondi, ma inseriti in graduatoria con l'indicazione del termine entro il quale la graduatoria rimane aperta al fine di poter ammettere a finanziamento le domande di beneficiari inseriti in posizione utile in graduatoria utilizzando eventuali economie che si rendessero disponibili,
- soggetti con esiti istruttorio della domanda negativo, con i motivi dell'esclusione,
- soggetti non ammessi all'istruttoria, con i motivi della non ammissibilità.

Per quel che concerne gli obblighi dei beneficiari in riferimento all'attuazione dei relativi progetti, alla predisposizione dei rendiconti di spesa a corredo delle singole domande di pagamento ed all'invio della relativa documentazione all'Organismo Pagatore, si rimanda alle disposizioni contenute nei singoli bandi e alle disposizioni emanate da OPR.

5. TRASPARENZA, CONFLITTI DI INTERESSE, REGOLAMENTI

La società GAL è ente di natura privatistica riconosciuto. Poiché utilizza risorse finanziarie del PSR 2014-2020, prevede tra gli obiettivi statutarî l'attuazione e la gestione del PSL, persegue interesse pubblico e pertanto è soggetto ai principi dell'evidenza pubblica ed alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.

5.1 Conflitto d'interessi

La responsabilità di evitare il verificarsi di un qualsiasi conflitto di interessi ricade unicamente sul GAL.

Al fine di assicurare quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, il GAL provvede a impiegare tutto il personale nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e a garantire che il personale che opera per il GAL non assuma altri incarichi, a qualsiasi titolo, riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni finanziate con il relativo Piano di Sviluppo Locale.

Il personale sottoscrive una dichiarazione relativa a situazioni di potenziale conflitto di interesse con lo svolgimento di attività di competenza del GAL.

Deve essere garantita la separazione tra incarichi tecnici ed incarichi di rappresentanza.

Le funzioni di Direttore del GAL non possono essere affidate a dipendenti pubblici.

I soci del GAL non possono accedere ai benefici delle Operazioni attivate dal GAL.

Unica eccezione è rappresentata dagli enti pubblici in quanto portatori di interessi generali, nonché da quei soggetti privati, senza scopo di lucro, la cui attività tipica è individuata dalla specifica Misura e si esplica al di fuori degli ambiti del mercato e della concorrenza.

Un componente del CDA, sia pubblico che privato, non può essere beneficiario o destinatario di operazioni attivate dal PSL, né fornitore di beni e/o servizi.

Nel caso di domanda di contributo presentata da un parente entro il 2° grado o da conviventi, configurandosi un potenziale conflitto di interesse, il membro del CDA deve dichiarare tale interesse agli altri amministratori ed astenersi da ogni attività che possa risultare in un conflitto di interesse o contraria ai principi di trasparenza, di buona amministrazione e di massima partecipazione. Non è sufficiente quindi la sola uscita dalla seduta (che deve comunque essere riportata nel verbale) del CDA dell'interessato al momento della delibera da assumere, il riferimento alla sola seduta ed alla sola delibera da assumere è limitativo, essendo configurabile un'attività in conflitto anche precedente alla delibera.

Il GAL adotta tutte le misure ritenute idonee a prevenire eventuali conflitti di interesse consultandosi, qualora necessario, con l'Autorità di Gestione.

5.2 Regolamento interno di funzionamento

Ogni GAL si deve dotare di un regolamento interno di funzionamento che dovrà contenere i seguenti elementi minimi.

- individuazione delle responsabilità delle figure che operano nel GAL,
- descrizione delle procedure di istruttoria e valutazione delle domande di aiuto con identificazione della sequenza degli eventi e dei soggetti coinvolti in ciascuna fase del progetto, in ottemperanza con le disposizioni previste dall'art 34 par. 3 lett. b) del Reg UE 1303/2013,
- descrizione dei flussi finanziari e degli aspetti documentali,
- descrizione delle modalità per garantire la gestione di possibili conflitti di interesse che intervenissero a carico dei soci del GAL, dei membri del Consiglio di Amministrazione, del personale e/o dei consulenti esterni, e i membri di Commissioni/Comitati tecnici di valutazione.

5.3 Regolamento per l'acquisto di beni e servizi

Ogni GAL si deve dotare di un Regolamento per l'acquisto di beni e servizi che deve precisare, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016), le modalità di individuazione di soggetti economici per l'affidamento di forniture di beni e servizi.

6. VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

Il Reg. 1303 Art. 34 (paragrafo 3, lettera g) attribuisce ai Gruppi di Azione Locale il compito di verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di monitoraggio e di valutazione specifiche legate a tale strategia.

E' prevista, all'interno del GAL, individuazione di una figura responsabile e la predisposizione di un Piano di monitoraggio e valutazione, redatto e approvato dal GAL da inviare a Regione Lombardia.

7. AZIONI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'art. 66, par. 1, lett. i) del Reg. (UE) n. 1305/2013 dispone che l'Autorità di Gestione provveda a dare pubblicità al programma di sviluppo rurale, informando in particolare i beneficiari dei contributi dell'Unione, ed il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma. Pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all'art. 13 ed all'Allegato III del Reg. (CE) n. 808/2014, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione Europea, il GAL ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

I beneficiari in relazione alla tipologia di Operazione e all'entità dell'intervento finanziato devono assolvere gli obblighi di informazione e di comunicazione al pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR secondo quanto disposto dal decreto n. 6354 del 05/07/2016 e successivi ss.mm.ii.